

Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 58 comma 1 lett. a)

Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 46

Interventi settore vitivinicolo:

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Disposizioni Applicative per la Campagna 2023/2024

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione, ed in particolare l'art. 5 comma 7, che stabilisce un regime transitorio applicabile ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE)n. 2016/1149 (a decorrere dal 16 ottobre 2023) applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE)

- 2015/1368 e (UE) 2016/1150 (a decorrere dal 16 ottobre 2023), applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare n. 646643 del 16 dicembre 2022 recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Decreto ministeriale n. 23313 del 18 gennaio 2023 di riparto della dotazione finanziaria degli interventi del settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2023/2024 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 recante "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici";
- Circolare AGEA Coordinamento n.5577 del 25 gennaio 2023 recante "VITIVINICOLO Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 recante "Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Art. 45 del Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152";
- Legge regionale 15 novembre 2021, n. 15 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983 n. 34)";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016 che approva le disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2021;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 26 luglio 2021 che approva il Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura Edizione 2021;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 24 agosto 2021 "Approvazione delle disposizioni per il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici, in attuazione dell'articolo 7 della Legge n. 238/2016 e del decreto n. 6899 del 30 giugno 2020";
- Nota esplicativa del Direttore generale del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale PIUE VII del Ministero delle politiche agricole, prot. 329363 del 25 luglio 2022, sul Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 concernente la salvaguardia dei vigneti eroici e storici. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3;
- Determinazione dirigenziale n. 10971 dell'8 luglio 2016 che approva i manuali delle procedure, la modulistica e lo schema di fidejussione per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

1.2 DEFINIZIONI:

Ai fini del presente bando, si intende per:

- **PSN:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115;
- **Operazione:** l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- Attività: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti come indicate dal regolamento 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), e descritte dall'art. 5 del DM 646643/2022;
- Azione (o intervento): singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Modifiche maggiori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante, assoggettata ad approvazione;
- Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione al Settore Agricoltura Caccia e Pesca di ambito territoriale competente;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 a) del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 b) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- Ufficio territoriale della Regione: sono i Settori agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale Parma- Piacenza; Modena-Reggio Emilia; Bologna – Ferrara; Forlì Cesena, Ravenna e Rimini riportati nell'allegato A alle presenti disposizioni;

1.3 PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi decenni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore "moderno" beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al "gusto internazionale" o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto "vino". Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consente al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo in un binomio vincente.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un "buon vino".

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di **collina**, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di **pianura** con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

La qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna negli ultimi decenni è notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza commercializzate nel mercato dell'HO.RE.CA e all'estero, così come i vini generici venduti nel circuito della Grande Distribuzione Organizzata che trovano sempre maggiore soddisfazione in particolare durante la pandemia COVID-19 e in periodo di crisi economica. L'Emilia-Romagna è una Regione che sul piano vitivinicolo presenta diverse sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di riorganizzazione della viticoltura regionale che, a superficie vitata crescente e numero di imprese viticole in calo, ha aumentato la dimensione media aziendale delle superfici vitate che si attesta sui 3 ha/azienda; tali dimensioni risultano ancora troppo ridotte per contenere i costi di produzione, con ripercussioni anche sul fronte commerciale.

Nonostante le ristrutturazioni degli ultimi due decenni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi crescenti per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte, la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione unitamente ad una maggiore sostenibilità ambientale del settore. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli impone di riproporre l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli <u>obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti,</u> compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati le operazioni proposte dovranno prefiggersi di ammodernare gli impianti viticoli, di aumentare la competitività dei produttori, crescere la qualità della produzione rafforzandone la loro identità nei diversi bacini viticoli anche col ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Al contempo è necessario promuovere il mantenimento dei vigneti storicamente presenti in Regione allevati con forme di allevamento tradizionali o la coltivazione della vite in aree particolarmente svantaggiate perseguendo obiettivi di tutela del paesaggio e degli habitat nonché della biodiversità. È pertanto opportuno riconoscere un aiuto anche ai vigneti riconosciuti come storici od eroici a che necessitano di ammodernamento.

Per la <u>viticoltura di pianura</u>, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle <u>aziende di collina</u> occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma, al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

Al fine di raggiungere gli obiettivi soprariportati si intende finanziare vigneti aventi caratteristiche tecniche ad integrale o comunque ad elevata meccanizzazione, come quelle riportate nelle presenti disposizioni applicative.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro-zone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate:

Macro-zone	Area	Province interessate
	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
Pianura emiliana	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara

Macro-zone	Area	Province interessate
Pianura	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
romagnola litoranea	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
Collina	Aree collinari di Modena e Reggio- Emilia	Modena, Reggio Emilia
Collina	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Ai fini dell'applicazione dell'intervento settoriale:

- 1. per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia;
- 2. la distinzione tra pianura emiliana e quella romagnola è individuata per la Provincia di Bologna, dal corso del fiume Sillaro, a sinistra del quale si trova la Pianura emiliana mentre a destra la Pianura romagnola.

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità DOC e IGT.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. In particolare, il materiale utilizzato come struttura di sostegno del vigneto che si intende realizzare deve dare garanzie che il vigneto possa essere meccanizzato anche integralmente.

La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno **privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte**. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti

i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La piovosità irregolare che caratterizza gli andamenti stagionali degli ultimi anni determina una forte incidenza sulle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di **impianti fissi microirrigui** permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO – solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. AREA DELL'INTERVENTO

L'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO SETTORIALE

Possono beneficiare dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, gli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, singoli e

associati, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

È escluso dall'intervento settoriale anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I beneficiari, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, debbono <u>realizzare</u> <u>vigneti aventi caratteristiche tecniche quali quelle indicate al paragrafo 9</u> e possedere le condizioni di cui al punto successivo.

5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- 1 rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:
 - essere titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - 1.2 aver già presentato almeno una:
 - 1.2.1 domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - 1.2.2 comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - 1.2.3 comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento;
 - 1.2.4 comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
 - 1.2.5 comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici alfanumerico (limitatamente ad interventi su vigneti eroici o storici);
- risultare iscritto nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e validato. La documentazione ivi contenuta deve essere conforme ai contenuti dell'allegato "A" della determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021;
- 3 avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato dal fascicolo anagrafico;
- 4 essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;

- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- 6 prevedere un **intervento di superficie uguale o maggiore di 0,5 ettari**, come indicato al successivo punto 10;
- 7 **non risultare escluso** dall'intervento settoriale della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/2021, o della Legge n. 238/2016.

Per la realizzazione di **impianti irrigui fissi su vigneti esistenti** è inoltre necessario che le superfici vitate oggetto di intervento risultino, al momento della presentazione della domanda di sostegno, già iscritte nello schedario viticolo del richiedente. **L'ammissibilità** di tale tipologia di interventi resta subordinata all'espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea.

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva)**. Il requisito sarà verificato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda di ammissibilità e alla concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità e alla concessione. Detta verifica si intende svolta in relazione alla sola attività agricola. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di sostegno, allega all'istanza il **consenso del/i proprietario/i** alla realizzazione degli interventi previsti dall'intervento settoriale, debitamente sottoscritto e corredato di un documento di identità in corso di validità. Analogamente il conduttore comproprietario dovrà allegare alla domanda il consenso di tutti gli altri comproprietari.

Il richiedente dovrà aver valorizzato nell'Anagrafe delle aziende agricole il proprio recapito di Posta elettronica certificata.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Ai sensi della normativa europea e dell'art. 10 del DM n. 646643/2022, i produttori accedono al reimpianto per <u>motivi fitosanitari</u> **solo** a seguito di un <u>provvedimento di estirpazione obbligatoria</u> emanato dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 646643 del 16/12/2022;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso agli uffici territoriali della Regione competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vigneti riportati nell'allegato A e per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, contestualmente alla sua adozione.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

6 bis. VIGNETI EROICI O STORICI

Come riportato al successivo punto 12 "Disponibilità finanziarie", per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate come vigneti eroici e storici ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1340 del 24 agosto 2021, è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato alla Regione Emilia – Romagna (art. 9 del D.M. n. 646643 del 16/12/2022). I fondi eventualmente non utilizzati saranno destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non coperte da riserva.

Per accedere al finanziamento di vigneti eroici o storici è necessario che il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno abbia già presentato e ottenuto il protocollo nel software SIL_ASS di una comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici. Inoltre nel software di AGREA denominato SIAG, il richiedente deve aver scaricato tra i procedimenti la comunicazione di riconoscimento di vigneto eroico e storico. L'ottenimento del riconoscimento come vigneto storico o eroico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda di aiuto, che potrà comprendere sia le azioni previste al successivo paragrafo 7 sui vigneti eroici o storici riportati nelle relative comunicazioni scaricate, sia anche altre azioni su vigneti condotti e non riconosciuti come vigneti eroici o storici.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici o eroici, si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico o storico. In particolare in caso di reimpianto del vigneto eroico o storico o di modifica delle strutture di sostegno saranno ammissibili solo impianti che prevedono l'utilizzo di pali in legno.

Le tipologie di intervento previste devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere

prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b)e c) comprese, del decreto interministeriale n. 6899/2020.

Condizioni di ammissibilità:

a) <u>per i vigneti eroici:</u> sono ammesse le diverse azioni previste dal presente bando, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;

b) per i vigneti storici:

- la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni usati nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino in Regione Emilia – Romagna oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;
- la modifica della forma di allevamento è ammessa a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente utilizzate nella zona, come previste dalla delibera di Giunta regionale n. 1340/2021;
- c. il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico. In fase di accertamento finale dei lavori eseguiti verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, il cui esito dovrà essere positivo pena la decadenza del contributo concesso.

7. ATTIVITÀ AMMESSE

Per **Operazione** si intende l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Tale Operazione contiene una o più **attività ammesse** dalla regolamentazione comunitaria come indicate all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 646643/2022.

Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la <u>ristrutturazione</u>, che consiste:

- 1. nella **diversa collocazione del vigneto** attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- 3. la messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento introducendone una nuova che garantisca il medesimo livello di meccanizzazione del vigneto o lo portino all'integrale meccanizzazione. Non saranno pertanto ammissibili modifiche da forme di allevamento completamente meccanizzate a forme di allevamento parzialmente meccanizzate;
- reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie
 o fitosanitarie su decisione del Settore Fitosanitario e difesa delle piante;
- d) il <u>miglioramento delle tecniche di gestione</u> dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento quali: azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso (realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione fisso o sostituzione di un impianto esistente con altro fisso più efficiente). L'ammissibilità di tale intervento resta subordinata all'espressione di un apposito parere da parte della Commissione Europea. È comunque esclusa l'ordinaria manutenzione.

Il beneficiario deve prevedere reimpianti di vigneti o intervenire su vigneti esistenti aventi varietà di uve da vino iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna (vedasi l'ultimo aggiornamento: determinazione dirigenziale n. 4024 del 10 marzo 2020).

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di sostegno** contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna, <u>ivi comprese eventuali richieste di sostegno sui vigneti eroici o storici</u>.

8. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili operazioni avviate in data antecedente o uguale a quella della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che **l'OPERAZIONE SI CONSIDERA AVVIATA** qualora si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) lavorazione di preparazione del terreno per gli interventi di reimpianto del vigneto;
- consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale richiesto a contributo, per la realizzazione del nuovo vigneto, e/o dell'impianto irriguo fisso/subirriguo e/o delle nuove strutture di sostegno che si intendono installare;
- c) asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

Non sono altresì ammissibili e <u>comportano l'inammissibilità di tutta l'operazione</u>, le seguenti attività:

- a) **rinnovo normale dei vigneti**. Non costituisce attività riconducibile all'intervento settoriale e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per <u>rinnovo normale del vigneto</u> si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;
- b) operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) **interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (es. rimpiazzo di fallanze) e che non rappresentano un cambiamento strutturale;
- d) interventi proposti da produttori che coltivano impianti illegali o interventi su superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del Regolamento n. 1308/2013;

Non sono inoltre ammissibili e comportano <u>l'inammissibilità della superficie vitata</u> richiesta a contributo le seguenti casistiche:

- vigneti da realizzare, o già realizzati, con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n. 649010 del 19 dicembre 2022. Si precisa che tali vigneti non possono accedere al presente intervento settoriale neppure per quanto riguarda gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti descritti al precedente punto 7 lettera d) né per il finanziamento di vigneti eroici o storici;
- vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento. Si precisa che non sono altresì ammissibili interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti o su vigneti eroici o storici da realizzarsi su vigneti impiantati dopo il 15/10/2018 riferiti ad autorizzazioni derivanti dalla conversione di ex diritti da trasferimento;
- messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento;
- messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano la forma di allevamento passando da una forma di allevamento integralmente meccanizzata ad una parzialmente meccanizzata come riportata nel paragrafo 9;
- **reimpianto di filari singoli di vite** anche se contiguo a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo capitolo "Modalità tecniche";

- vigneti realizzati con modalità tecniche diverse da quelle indicate al successivo paragrafo 9 (esclusi i vigneti eroici o storici)
- sovrainnesto, previsto su vigneti che alla scadenza della presentazione delle domande di sostegno siano impiantati da più di 25 anni alla scadenza del bando secondo quanto indicato nello schedario viticolo del richiedente;

Non sono ammesse altresì a contributo le spese per:

- l'acquisto di materiale usato o di recupero;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili;
- acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati. Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento settoriale non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie. È tuttavia fatta eccezione per l'operazione del PSR 6.1.01: Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori o analoga misura sul PSN.
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni ovvero i cui giustificativi di spesa risultano sprovvisti della causale di cui al successivo paragrafo 14.6.

Ai fini del rispetto del requisito di accesso riportato nel paragrafo 5 "Condizioni", primo capoverso, punto 4 "essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo", oltre alle condizioni soprariportate relative a vigneti abbandonati e impianti illegali, non risultano altresì ammissibili le operazioni:

- previste su <u>vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa vigente di settore</u> (es. omessa comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto), anche qualora l'omissione venga accertata in corso di istruttoria della domanda di sostegno;
- previste su <u>vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità</u> (per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto)

tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo durante l'esecuzione di controlli ex ante di cui al capitolo 16.1.

9. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali e <u>idonei alla meccanizzazione parziale o totale</u> ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

In parziale deroga a tale previsione, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.

Le <u>varietà di uve da vino che possono essere utilizzate</u> nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG ed iscritte nell'elenco delle varietà di uve da vino autorizzate alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il <u>numero di ceppi ad ettaro</u> non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

Il <u>materiale vivaistico da utilizzare</u> nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs n. 16/2021 e deve essere di categoria: "certificato" o "standard".

A tal fine risulta necessario:

- a. che il materiale vivaistico fornito ed utilizzato nell'impianto del vigneto richiesto a contributo sia di categoria: "certificato" o "standard". Tale indicazione va riportata nella fattura di vendita del materiale. In caso di assenza di indicazione sulle fatture di vendita, sarà cura del beneficiario fornire con la domanda di pagamento finale, copia fotostatica di <u>tutte</u> le etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle (o altro materiale vegetale finanziato) utilizzate nell'impianto richiesto a contributo. Tali etichette dovranno comunque essere conservate in azienda per almeno un anno ed esibite, a richiesta, durante il controllo in loco.
- b. <u>Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.</u>
- c. Le barbatelle o altro materiale vegetale utilizzato nell'impianto richiesto a contributo con il presente intervento settoriale devono essere fornite da Ditte autorizzate dal competente Settore Fitosanitario e difesa delle piante o iscritte nel Registro Ufficiale degli Operatori professionali (cd. RUOP) della Regione Emilia – Romagna secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente;

L'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale e/o di materiale fornito da Ditte non autorizzate dal Settore Fitosanitario e difesa delle piante o non iscritto al RUOP e l'assenza di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette di tutte le barbatelle piantate, costituisce motivo di inammissibilità di tutto l'impianto del vigneto.

Gli interventi di <u>sovrainnesto</u> con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, fatta salva la deroga per la Romagna Albana DOCG di cui al presente punto, che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui alle presenti disposizioni. Sono <u>ammissibili al sovrainnesto i vigneti aventi età inferiore a 25 anni alla scadenza del bando</u>, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano. Il sovrainnesto deve riguardare tutti i ceppi di vite presenti nella superficie oggetto di intervento.

La sostituzione di un clone di una varietà con un altro non è considerato intervento di sovrainnesto e non è ammesso al contributo, ai fini del presente provvedimento.

L'attività di <u>razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente</u> (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano la forma di allevamento) è ammissibile solo su vigneti ben strutturati e con caratteristiche tecniche coerenti con quanto riportato nelle presenti disposizioni. Sono ammissibili solo cambiamenti di forma di allevamento che portano a mantenere o ad incrementare il livello di meccanizzazione del vigneto (ad eccezione di interventi su vigneti eroici o storici). Non saranno pertanto ammissibili interventi che prevedono di passare da una forma di allevamento integralmente meccanizzabile ad una parzialmente meccanizzabile.

La <u>realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione (o dell'impianto subirriguo) su un vigneto esistente</u> è ammissibile solo su vigneti ben strutturati, aventi caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente bando e a condizione che il beneficiario fornisca, con la domanda di pagamento a saldo finale, adeguata documentazione fotografica eseguita durante l'esecuzione di lavori per le parti degli impianti richieste a contributo che vengono interrate.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compresi gli interventi di sovrainnesto, razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente e di realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione (o di quello subirriguo).

Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 metri; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione. In particolare:
 - pali in legno: devono fornire garanzie in merito alla meccanizzazione integrale o parziale del vigneto;

- pali in cemento fenestrato: è consentito l'impiego solo in impianti con sistema di allevamento che prevedano la meccanizzazione della raccolta con scuotimento verticale, per una percentuale non superiore al 25% complessivo dei pali dell'impianto e che non impediscano la meccanizzazione integrale del vigneto. Sono altresì consentiti negli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG con forma di allevamento a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio (idonee a produrre solo uve per vini a Denominazione di origine) si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti solo se previsti nel relativo disciplinare, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale, per cui sia allegata alla domanda di sostegno documentazione tecnica e fotografica adeguata.

È ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative alla struttura di sostegno/portante (pali e fili) e ai sesti di impianto rilevate in fase di accertamento finale in loco e quanto previsto per le singole macroaree.

Indicazioni tecniche valide per il finanziamento di vigneti eroici o storici

I richiedenti il contributo della ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono ricorrere solo all'uso di pali in legno. I vigneti eroici o storici a conclusione dell'operazione potranno avere caratteristiche tecniche riportate nelle sottostanti indicazioni, oppure riproporre le caratteristiche tecniche che avevano prima dell'operazione richiesta a contributo. In ogni caso il vigneto eroico o storico a conclusione dell'operazione dovrà possedere le caratteristiche di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1340/2021 ed essere riconosciuto nuovamente eroico o storico, prima dell'erogazione del saldo finale.

Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione. Nei terreni sabbiosi con contenuto in argilla inferiore al 6-8% è ammesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione a "piede franco";

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali).

Indicazioni tecniche per la "Pianura romagnola e litoranea"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

 se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta.
 Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a contro spalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali).

Indicazioni tecniche per la "Collina"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

 preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare, da scegliere anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- per la collina piacentina, qualora le condizioni tecniche lo consentano, possono essere ammessi impianti con viti binate. In questo caso le distanze previste sulla fila sono: 1,60 2,60 m.
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali); GDC (limitatamente ai fondivalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

10. SUPERFICIE MINIMA

La **superficie minima ammessa è pari a 0,5 ettari**; tale condizione di ammissibilità dovrà sussistere anche dopo la realizzazione degli interventi.

Il limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Il limite di 0,5 ettari non può essere raggiunto sommando interventi riferiti alla medesima superficie vitata (esempio reimpianto del vigneto e posa di impianto irriguo sul medesimo vigneto).

Gli interventi su filari singoli non sono ammessi.

Per le attività su vigneti esistenti oggetto della domanda di sostegno, la superficie vitata deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale. A conclusione dell'operazione anche le superfici vitate esistenti dovranno essere misurate nuovamente e se del caso aggiornate nello schedario viticolo aziendale.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è sempre misurata in conformità all'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento delegato n. 2022/126 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Pertanto, sono ammissibili gli interventi che ricadono solo all'interno del poligono del vigneto così identificato.

11. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.

La <u>COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO</u> consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto dell'8 marzo 2010, n. 2862 della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Mipaaf, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 3.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto, come ad es. nel reimpianto anticipato anche quando l'estirpazione si concluda prima della fine lavori dell'operazione.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale sostegno per i COSTI DI ESTIRPAZIONE, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni se collegato ad una comunicazione di intenzione all'estirpazione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno rispettando quanto previsto al successivo punto 13.2. Lo smaltimento della palificazione per essere riconosciuto ammissibile dovrà avvenire presso un centro autorizzato per rifiuti speciali ed il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento finale apposita documentazione probante.

Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di fine lavori prevista dalle presenti disposizioni.

Il contributo ai <u>COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICONVERSIONE</u> è erogato al 50% dei costi effettivamente sostenuti (comprensivi dei contributi in natura) e nel rispetto del prezzario regionale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 26 luglio 2021, fino al raggiungimento degli importi massimi riportati nella Tabella sottostante:

Macro- zone	Ristrutturazione/ Riconversione/Miglioramento delle tecniche	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori euro/Ha	
COLLINA	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00

PIANURA	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	16.000,00	8.000,00
	vigneti realizzati con forme di allevamento ad Alberello	10.000,00	5.000,00
	RICONVERSIONE VARIETALE, mediante sovrainnesto di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	2.800,00	1.400,00
	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'ALLEVAMENTO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	4.800,00	2.400,00
COLLINA E PIANURA	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'ALLEVAMENTO E RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	7.600,00	3.800,00
	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FISSO DI IRRIGAZIONE O SOSTITUZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE con altro più efficiente (microirrigazione) avente le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	1.400,00	700,00
	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SUB IRRIGUO di vigneti aventi le caratteristiche tecniche indicate nelle presenti disposizioni	2.400,00	1.200,00

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia gli uffici territoriali della Regione competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il livello di aiuto previsto per la pianura.

Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento settoriale non **possono essere** cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

12. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto ministeriale n. 23313 del 18 gennaio 2023 di riparto della dotazione finanziaria degli interventi settoriali del vino attivati in Italia per la campagna vitivinicola 2023/2024 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Alle risorse disponibili per l'intervento settoriale verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi riferiti alle domande di pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti alla 2023/2024, definite provvisoriamente in € 522.900,49.

Le risorse disponibili sono riportate nella Tabella sottostante:

Descrizione	Importi
Risorse disponibili per l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti (Decreto Ministeriale n. 23313 del 18 gennaio 2023)	€ 15.248.928,00
Risorse necessarie per pagare saldi campagne precedenti la 2023/24	€ 522.900,49
Risorse libere per l'accoglimento di nuove domande di sostegno campagna 2023/2024	€ 14.726.027,51
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	€ 2.208.904,13
di cui Riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)	€ 2.945.205,50

Per il finanziamento del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie è riservata la percentuale massima del 15% dei fondi disponibili per l'intervento settoriale ristrutturazione; per il finanziamento dei vigneti eroici o storici è riservata la percentuale del 20% dei fondi disponibili. I fondi di dette riserve non eventualmente utilizzati saranno destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non soggette a riserva.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

13.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di sostegno è presentata entro le ore **13.00 di venerdì 31 marzo 2023** avvalendosi del sistema informativo SIAG messo a disposizione da AGREA. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso all'intervento settoriale, nonché i seguenti elementi:

a) la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce di fatto il **cronoprogramma delle attività** e deve essere esplicitato nella domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

La tempistica del cronoprogramma è vincolante ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Le domande dovranno essere presentate al Settore Agricoltura Caccia e Pesca di ambito territoriale (ufficio territoriale) competente indicato nell'allegato A alle presenti disposizioni, nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati:

- 1. <u>autorizzazione sottoscritta dalla proprietà</u> (proprietari o comproprietari) ad eseguire i lavori richiesti a contributo e a percepire il relativo contributo, se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o di proprietà non esclusiva, con copia dei documenti di identità in corso di validità;
- 2. <u>estratto di mappa in scala 1:2.000</u> (o ortofoto con reticolo catastale) con evidenziata l'area oggetto dei diversi interventi;
- 3. <u>copia del documento di identità in corso di validità</u> del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza precedentemente presentata alla Regione, è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare quali documenti abbia già presentato e a quale domanda siano allegati, dichiarando altresì che tali documenti mantengono inalterata la loro validità.

I documenti contraddistinti con i punti da 1 a 3 se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati in fase di istruttoria di ammissibilità su richiesta dell'ufficio territoriale competente della Regione.

13.2 TERMINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO

Al fine del rispetto dei termini procedimentali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

nel caso di domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, intenzione di riconversione varietale e/o di intenzione di variazione del sistema di allevamento, reimpianti anticipati, comunicazioni di riconoscimento di vigneti eroici o storici, le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno venerdì 1 settembre 2023, pena l'esclusione della relativa superficie oggetto d'intervento. Tale scadenza è valida anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali gli

uffici territoriali abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;

- la comunicazione di fine lavori del reimpianto o della variazione del sistema di allevamento o della avvenuta riconversione varietale, del vigneto oggetto di contributo deve essere presentata all'ufficio territoriale competente, entro la scadenza della presentazione delle domande finali di pagamento, ovvero entro lunedì 10 giugno 2024 per coloro che avranno indicato nel cronoprogramma il 2024 o entro il 10 giugno 2025 per coloro che avranno indicato il 2025. La mancata presentazione della comunicazione di fine lavori entro tali scadenze comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge regionale n. 14/2017 art. 7 comma 2; il richiedente dovrà quindi presentare detta comunicazione entro 10 giorni dalla relativa richiesta dell'ufficio territoriale competente;
- la comunicazione di riconoscimento dei vigneti eroici o storici (o il suo aggiornamento) unitamente alla fine lavori reimpianto o alla variazione del sistema di allevamento oppure la fine lavori riconversione varietale, in funzione di ciò che è stato modificato, deve essere presentata entro lunedì 10 giugno 2024 per coloro che avranno indicato nel cronoprogramma il 2024 o entro il 10 giugno 2025 per coloro che avranno indicato il 2025.

13.3 PROCEDURE E TERMINI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La competenza per l'istruttoria delle domande di sostegno, di variante, nonché delle eventuali istanze di subentro e delle domande di pagamento, spetta agli uffici territoriali della Regione riportati nell'allegato A.

La competenza per l'approvazione dell'elenco unico regionale delle domande ammesse, per l'istruttoria delle comunicazioni di riconoscimento dei vigneti eroici o storici, per l'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo ex ante e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, e per l'acquisizione massiva dei CUP riferiti alle domande ammissibili spetta all'Area Settore Vegetale.

I Responsabili di Procedimento, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono riportati nell'allegato A alle presenti disposizioni.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun ufficio territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande o nel manuale delle procedure e dei controlli.

Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, l'Area Settore Vegetale provvede a:

 a) verificare se la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento settoriale è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno risultante dalle domande complessivamente presentate e dal relativo contributo richiesto e darne comunicazione agli uffici territoriali; estrarre, in accordo con AGREA, i campioni di domande di aiuto da sottoporre a controllo ex ante, valido anche al fine del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun ufficio territoriale effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda e degli allegati;
- che il beneficiario possegga tutti i requisiti di accesso all'intervento settoriale;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- la regolarità contributiva del richiedente in fase di istruttoria di ammissibilità e di eventuale concessione. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per definire l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici territoriali dovranno terminare i sopralluoghi nelle aziende estratte a controllo in loco previsti nell'ambito dei controlli ex ante entro **venerdì 1° settembre 2023**. I controlli ex ante e i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere conclusi entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.

L'ufficio territoriale competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento, pena la decadenza della domanda di sostegno.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di sostegno sia collegata a più procedimenti del potenziale e uno di questi abbia esito negativo, l'ufficio competente provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda di sostegno resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti previsti (es. superficie minima).

Qualora il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia inferiore alla dotazione disponibile l'Area Settore Vegetale ne dà comunicazione formale agli uffici territoriali della Regione che a loro volta provvedono, entro e non oltre martedì 31 ottobre 2023, a concludere le istruttorie delle domande di sostegno, ad approvare l'elenco delle domande ammissibili e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili identificate tramite numero univoco AGREA nonché a concedere, con apposito atto, i contributi spettanti ai beneficiari riportando per ognuno di essi il CUP trasmesso dall'Area Settore Vegetale. L'elenco delle domande di sostegno ammesse dovrà essere redatto secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti, indicando per ciascuna domanda la spesa ammessa, il

contributo concesso e la data di fine lavori. Entro la medesima data trasmettono l'atto adottato all'Area Settore Vegetale.

Qualora invece il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia superiore alla dotazione disponibile, si applica il criterio del "pro-rata", ad eccezione delle domande di reimpianto per ragioni di ordine fitosanitario e per i vigneti eroici o storici, che saranno finanziate integralmente fino al completamento delle rispettive riserve finanziarie. Pertanto l'ufficio territoriale dovrà terminare le istruttorie sulle domande di aiuto e adottare un atto in cui approva l'elenco delle domande ammissibili ed eventualmente l'elenco delle domande non ammissibili entro lunedì 16 ottobre 2023. Entro la medesima data l'ufficio territoriale trasmette l'atto adottato all'Area Settore Vegetale.

L'Area Settore Vegetale, entro 7 giorni dal ricevimento degli atti degli uffici territoriali competenti, approva con specifico atto l'elenco unico regionale delle domande ammissibili e definisce la percentuale del contributo concedibile, calcolata in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili. Provvede altresì ad acquisire i CUP e a darne comunicazione agli uffici territoriali. Gli uffici territoriali adottano, entro martedì 31 ottobre 2023, gli atti di concessione dei contributi spettanti ai beneficiari e li inviano all'Area Settore Vegetale.

Gli atti di concessione prevedono, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto possa essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. A tal fine, entro venerdì 2 agosto 2024, gli uffici territoriali competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati derivanti da eventuali rinunce, varianti e dai controlli effettuati sulle domande di pagamento a saldo presentate e comunicano all'Area Settore Vegetale l'effettivo fabbisogno. In relazione alle comunicazioni di cui sopra e a fronte di eventuali ulteriori risorse, l'Area Settore Vegetale procede, entro sette giorni, ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari trasmettendo il relativo atto agli uffici territoriali competenti, i quali provvedono a loro volta a adottare entro 14 giorni i formali atti di integrazione della concessione.

A seguito della notifica via PEC della concessione aggiornata, i beneficiari che hanno presentato la fidejussione dovranno trasmettere, entro e non oltre 10 giorni, l'integrazione della fidejussione originaria che riporti il nuovo importo del contributo concesso. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento dell'importo non coperto da fidejussione verrà eventualmente riconosciuto solo in sede di saldo finale.

Gli atti di concessione e successive integrazioni adottati dagli uffici territoriali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nei 15 giorni successivi la loro adozione. Con la pubblicazione nel BURERT si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

13.4 RINUNCIA AL CONTRIBUTO CONCESSO

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità di cui al successivo paragrafo 17, inviando una comunicazione scritta all'ufficio territoriale

competente entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza della **prima** domanda di pagamento (domanda di pagamento anticipato/domanda di pagamento a saldo).

Le **rinunce presentate oltre il termine** sopra indicato comportano l'applicazione della penalità previste al paragrafo 17.

14. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, VARIANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno a SIAG e devono terminare entro e non oltre il giorno 10 giugno 2024 per coloro che hanno indicato nel cronoprogramma l'anno 2024 oppure il giorno 10 giugno 2025 per coloro che hanno invece indicato l'anno 2025.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Durante l'esecuzione dei lavori di posa dell'impianto irriguo fisso o subirriguo, il beneficiario è tenuto ad eseguire fotografie digitali che dimostrino l'interramento delle tubazioni e/o degli altri beni che saranno rendicontati.

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o la comunicazione di modifica minore.

14.1 "VARIANTI E MODIFICHE MINORI"

È possibile presentare una domanda di variante o una comunicazione di modifica minore al progetto iniziale qualora il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle azioni da eseguire oppure di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

- a. non si può in nessun caso cambiare la **Strategia del Progetto** e pertanto l'attività che si intende realizzare con la variante o la modifica minore deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno;
- b. non si può in nessun caso alterare l'efficacia dei controlli ex-ante eventualmente già effettuati, come ad es. aumentare la superficie vitata che si è previsto di estirpare e/o modificare la forma di allevamento e/o modificare il vitigno per sovrinnesti; non possono essere introdotti nella modifica che si vuole fare procedimenti considerati "a rischio" nei controlli ex ante (intenzioni all'estirpo; intenzioni alla riconversione varietale; intenzioni alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato, vigneti eroici o storici).
- c. non si può in nessun caso alterare **la programmazione finanziaria** in ossequio al dettato del 4° comma dell'art. 53 del Regolamento delegato. Con le modifiche proposte non è pertanto possibile richiedere la riduzione della superficie ammessa

a contributo, ad eccezione della superficie ad impianti fissi irrigui (o subirrigui) realizzata sulla medesima superficie del vigneto finanziato.

Per variante si intende la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. La variante al cronoprogramma deve prevedere tutte le azioni/attività richieste a contributo. La data di fine lavori indicata nel cronoprogramma è pertanto unica per tutti gli interventi previsti. Potranno essere accolte esclusivamente posticipi della data di fine lavori, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie della Regione per l'esercizio finanziario di pertinenza.

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di variante**. Tuttavia l'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia non viene computata.

La domanda di variante deve essere sempre motivata e presentata prima della realizzazione dell'intervento, e comunque almeno 60 giorni prima della data di termine dei lavori dell'operazione, all'ufficio territoriale competente. Le domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

L'ufficio territoriale competente valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di variante. In caso di rigetto della domanda di variante, l'ufficio territoriale entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contradditorio.

Nella domanda di variante è sempre possibile inserire anche le eventuali modifiche tecniche all'operazione approvata per le quali sarebbe stato sufficiente una comunicazione di modifica minore.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione approvata delle modifiche di minore entità, cosiddette **Modifiche Minori**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che sottostiano ai tre postulati soprariportati e che inoltre non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Le Modifiche Minori non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'ufficio territoriale competente al più tardi nella

domanda di pagamento a saldo (o a saldo e svincolo per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato di terminare i lavori nell'annualità 2025). Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento.

Non sono comunque ammesse varianti o modifiche minori che implichino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

14.2 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire nei casi in cui è ammessa la deroga al divieto di trasferimento delle autorizzazioni (circolare ministeriale n. 0005852 del 25 ottobre 2016).

La variazione del soggetto beneficiario è ammessa solo successivamente alla concessione dell'aiuto.

Laddove la variazione del beneficiario riguardi un soggetto che in precedenza ha percepito l'anticipo del sostegno è necessario che il subentrante alleghi all'istanza di subentro una analoga garanzia fidejussoria a suo nome o un appendice alla fidejussione originaria. L'ufficio territoriale o AGREA in base alle disposizioni dello stesso organismo pagatore, dovrà procedere a richiedere la conferma della validità della garanzia e l'ufficio territoriale prima di autorizzare il subentro dovrà ottenere da parte di AGREA l'assenso sull'accoglimento della nuova fidejussione.

L'impresa subentrante, in possesso dei requisiti previsti, dovrà presentare all'ufficio territoriale competente apposita istanza di subentro, secondo le disposizioni definite da AGREA. L'ufficio territoriale verifica che l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti previsti; entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza approva con atto formale le risultanze istruttorie e ne dà comunicazione al subentrante.

14.3 FINE LAVORI

Sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione all'intervento settoriale, in funzione di quanto riportato nel cronoprogramma della domanda di sostegno, eventualmente variata con la domanda di variante ammessa:

- a) <u>Pagamento anticipato</u>, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 10 giugno 2025, a cui verrà erogato l'80% del contributo concesso come pagamento anticipato, previa presentazione della domanda di pagamento anticipato entro il 10 giugno 2024. Il restante 20% verrà liquidato al termine dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione (entro e non oltre il giorno 10 giugno 2025);
- b) <u>Pagamento a saldo</u>, senza alcun pagamento intermedio, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 10 giugno 2024 e presentano entro la medesima data la domanda di pagamento a saldo.

Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 10 giugno 2024, per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 10 giugno 2025 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato.

Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza di validità anteriore al già menzionato termine, la posa delle barbatelle deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima. I restanti lavori dovranno comunque essere completati entro la scadenza prevista per la fine lavori.

Le <u>OPERAZIONI SI INTENDONO ULTIMATE</u> quando gli interventi ammessi a contributo per cui si chiede la rendicontazione finale, risultano regolarmente attuati, completi e funzionanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ per un nuovo vigneto, la fine lavori si configura solo quando oltre alle barbatelle sono stati posati tutti i pali, i fili, le ancore, i tutori, ecc. che dovranno sostenere il nuovo vigneto per il periodo vincolativo previsto e che ne garantiscano la meccanizzabilità delle operazioni
- ✓ per un impianto irriguo e subirriguo fisso la fine lavori si configura solo quando oltre alla posa di tutti i materiali necessari, l'impianto stesso risulti messo in opera e funzionante, indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento.

A completamento delle attività richieste a contributo e comunque prima della presentazione delle domande di pagamento, il beneficiario dovrà effettuare fotografie digitali che attestino la conclusione dei lavori e che gli eventuali impianti irrigui o subirrigui siano messi in opera e funzionanti. Copia della documentazione fotografica effettuata dovrà essere allegata alla domanda di pagamento a saldo finale.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza del contributo concesso e l'eventuale restituzione dell'anticipo del contributo percepito.

Il beneficiario, dopo aver completato la posa delle barbatelle di categoria: certificate o standard, e/o dopo aver effettuato gli interventi di riconversione varietale – variazione del sistema di allevamento, presenta la comunicazione di fine lavori relativamente ai procedimenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 all'ufficio territoriale competente. Tali comunicazioni di fine lavori connesse alle domande di contributo devono essere protocollate nel relativo applicativo regionale entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento finale a saldo.

14.4 DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:

"Reg. (UE) n. 1308/2013 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024" oppure, il numero CUP rilasciato in fase di concessione.

Fatture allegate alla domanda di pagamento finale sprovviste di tale dicitura ovvero del numero CUP assegnato all'operazione, sono inammissibili e la relativa spesa non sarà riconosciuta.

Inoltre, nelle **fatture di acquisto delle barbatelle** dovrà essere riportato la categoria del materiale vivaistico fornito, se "certificato" o "standard"; in assenza di tale indicazione il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile di tutte le etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle acquistate.

Alla data di presentazione della domanda di pagamento, tramite SIAG, le fatture relative alle spese rendicontate devono risultare interamente saldate. Non saranno pertanto ammissibili fatture pagate parzialmente.

I **pagamenti** inerenti agli interventi oggetto di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente tramite conti bancari o postali intestati (o cointestati) al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

- 1. <u>Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).</u> Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o la Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione (a titolo esemplificativo: la lista movimenti del conto corrente). L'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi anche per bonifici disposti non tramite home banking.
- 2. <u>Carta di credito e/o bancomat</u>. Fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Sono ammissibili al sostegno i **CONTRIBUTI IN NATURA** sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura, il valore del lavoro prestato è stabilito tenendo conto del tempo dedicato e del tasso di

remunerazione per una prestazione di lavoro non superiore ai prezzi indicati nel Prezziario della Regione.

Il sostegno per contributi in natura non deve superare l'importo del sostegno riferito alle altre spese oggetto di fattura o documentazione equipollente, a conclusione dell'operazione.

Infine, il valore attribuito ai contributi in natura non deve superare i costi generalmente accettati sul mercato in questione.

Ai fini dei controlli, il beneficiario che richiede contributi in natura dovrà dimostrare di avere le macchine e gli attrezzi agricoli necessari per svolgere i lavori in economia, compilando il relativo allegato E nella Banca dati dell'UMA, oppure tramite copia del contratto di comodato gratuito di macchine e attrezzi agricoli di altri agricoltori, indicandone il CUAA, oppure infine durante l'accertamento finale dei lavori.

14.5 PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE

È consentito, ai beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di sostegno abbiano indicato di terminare i lavori nell'annualità 2025 e a coloro che hanno una domanda di variante del cronoprogramma ammessa, di terminare i lavori entro il 10 giugno 2025.

Entro il 10 giugno 2024 i beneficiari che hanno indicato di terminare i lavori entro il 10 giugno 2025, devono presentare la domanda di pagamento anticipato, tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo finale ed entro il 15 ottobre 2025.

È ammessa unicamente la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente dall'istituto emittente, (.p7m o PADES, o altro formato purché agevolmente verificabile nel contenuto da parte della struttura incaricata delle verifiche istruttorie): si precisa al riguardo che al fine della valida costituzione del rapporto di garanzia è sufficiente la firma del solo soggetto garante e non anche quella del beneficiario/contraente.

L'accettazione di eventuali fideiussioni redatte in formato cartaceo è ammessa solo, previa valutazione di AGREA, nel caso di oggettiva e documentata impossibilità da parte del soggetto fideiussore di rilasciare il documento a firma digitale.

Le opere ammesse a contributo devono essere completate non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto per quanto attiene la posa delle barbatelle e, comunque, entro il 10 giugno 2025.

Terminati i lavori, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione. La domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione può essere presentata non appena AGREA apre il relativo modulo e fino al 10 giugno 2025, secondo le modalità previste da AGREA. Qualora la presentazione della domanda di

pagamento a saldo finale avvenga nei 5 giorni successivi verrà applicata una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione. Resta fermo che i lavori e il pagamento di tutte le spese richieste a contributo, devono avvenire entro e non oltre il termine di scadenza originario. Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni dai termini stabiliti sono irricevibili.

Se il beneficiario che ha ottenuto l'anticipo del contributo rinuncia, decade o se non presenta la domanda di pagamento di saldo e svincolo entro il termine sopraindicato, la concessione del contributo decade e si applicano le disposizioni riportate al paragrafo 17, fatto salvo i casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria vigente.

Se l'istruttoria sulla domanda di saldo e svincolo determina il mancato riconoscimento della totalità delle spese sostenute, si provvederà al recupero del 110% dell'anticipo versato.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio territoriale competente all'istruttoria finale.

15. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Il beneficiario che nel cronoprogramma ha indicato di terminare i lavori entro il 10 giugno 2024, deve presentare entro la medesima data la domanda di pagamento a saldo tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA.

Qualora la presentazione della domanda di pagamento a saldo avvenga nei 5 giorni successivi la data del 10 giugno 2024 verrà applicata una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione. Resta fermo che i lavori e il pagamento di tutte le spese richieste a contributo, devono avvenire entro e non oltre il termine di scadenza originario. Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni dai termini stabiliti sono irricevibili.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 17 "Recuperi e Penalità".

Ai fini della presentazione delle domande di pagamento valgono le disposizioni procedurali di AGREA disponibili al sito internet: http://agrea.regione.emilia-romagna.it/.

Alla domanda di pagamento a saldo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- <u>copia del documento di identità</u> in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- copia del <u>rendiconto finale delle attività ammesse</u>, trasmesso sia in formato pdf sia in formato Excel;
- <u>fatture relative alle spese ammesse a contributo</u> (per le fatture elettroniche allegare il documento in formato xml), <u>accompagnate dalla documentazione</u> <u>contabile e bancaria comprovante l'avvenuto pagamento</u>, coerentemente a

quanto previsto nelle presenti disposizioni applicative. La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare, pena l'inammissibilità della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) o la scrittura equipollente. In SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale; sulle fatture del materiale vivaistico dovrà essere riportato a quale categoria (standard o certificato) afferisce il materiale fornito;

- <u>estratto di mappa in scala 1:2000</u> (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- laddove il materiale vivaistico sia ricompreso in fatture con altre prestazioni di servizio o la fattura non riporti la categoria cui afferisce il materiale stesso: documentazione fotografica di tutte le etichette che accompagnano i mazzi o fasci di barbatelle utilizzati nell'impianto del vigneto;
- nel caso di miglioramenti fondiari non ispezionabili (es. scavi per interramento di tubazioni di impianti irrigui e/o subirrigui, ecc.) dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori, in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- adeguata documentazione fotografica digitale rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono finanziato, attestante che i lavori sono terminati e per gli impianti irrigui e/o subirrigui che gli stessi risultino messi in opera e funzionanti;
- eventuale relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori apportate.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza precedentemente presentata alla Regione, è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati, se non presenti all'atto di presentazione della domanda, possono essere integrati, su richiesta dell'ufficio territoriale competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione della documentazione fotografica riferita alla realizzazione dell'intervento entro i termini previsti, la cui mancata allegazione è causa di decadenza dalla concessione.

15.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO E SALDO E SVINCOLO

L'ufficio territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a saldo e a saldo e svincolo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati.

Il rendiconto finale dettagliato, da allegare alla domanda di pagamento a saldo, deve essere compilato utilizzando la modulistica predisposta da AGREA e approvata unitamente al Manuale delle procedure e dei controlli, reso disponibile sul sito internet ER Agricoltura, Caccia e Pesca.

Con riferimento alle spese rendicontate, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture e la relativa documentazione contabile e bancaria, compresi i pagamenti inseriti a SIAG secondo le modalità previste da AGREA.

Saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano essere presentate a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Durante il controllo amministrativo della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- che la modifica minore eventualmente presentata sia coerente con quanto indicato nelle presenti disposizioni applicative;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e se del caso la modifica approvata;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture inserite in SIAG siano coerenti con la superficie realizzata e accertata durante il controllo in loco e quanto previsto dal rendiconto dettagliato eventualmente ricalcolato sulla base delle caratteristiche rilevate in campo;
- che le fatture e la documentazione contabile e bancaria comprovante l'avvenuto pagamento delle stesse riportino date (per le fatture anche dei Documenti di trasporto) nel periodo compreso tra il giorno seguente la presentazione della domanda di sostegno e il giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento finale.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

In sede di pagamento AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'istruttoria delle domande di pagamento prevede anche il controllo in loco.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro il 19 settembre 2024** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2024) o entro **il 18 settembre 2025** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2025) al fine di consentire il riutilizzo delle eventuali economie accertate a favore di altri interventi settoriali del vino o di altre Regioni. **Concluse le istruttorie sulle domande di pagamento (anticipo, saldo e saldo e svincolo)** gli uffici territoriali provvedono entro il giorno seguente ad adottare gli atti di liquidazione e ad inviarli all'organismo pagatore regionale AGREA.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) entro e non oltre il 15 ottobre 2024, per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 10 giugno 2024; entro e non oltre il 15 ottobre 2025 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 10 giugno 2025.

15.2 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Gli uffici territoriali competenti effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo finalizzati a verificare la corretta e completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati.

Nel corso del controllo in loco gli impianti realizzati vengono misurati in campo, in base alle indicazioni contenute nella Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato in base a quanto previsto al punto 6 della citata Circolare. Tale misurazione rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, come peraltro stabilito dall'art. 42 comma 1 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In fase di accertamento finale degli interventi realizzati, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento, avvalendosi se ne ricorrono le condizioni della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare).

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 17;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e si dà avvio all'eventuale procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

16. CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto, variante, subentro e di pagamento sopra illustrati, sono previsti altresì controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori, dopo la realizzazione degli stessi, nonché a campione nel periodo vincolativo postpagamento.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di ispezione che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate, redatto conformemente al modulo approvato da AGREA.

16.1 CONTROLLI EX ANTE

La verifica prima delle operazioni riguarda, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda, l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione n. 2016/1150 e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti.

Il citato Regolamento prevede altresì che tale verifica sia effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, se lo schedario viticolo dispone di uno strumento grafico che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del Regolamento di esecuzione, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo.

L'Area Settore Vegetale estrae, entro 14 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno, un campione pari ad almeno il 5% delle domande di aiuto di competenza di ciascun ufficio territoriale.

Nell'ambito delle classi di rischio, oltre alla maggior superficie richiesta a contributo, si individuano i seguenti procedimenti: intenzione all'estirpo; intenzione alla riconversione varietale; intenzione alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato e comunicazione di riconoscimento di vigneti eroici o storici.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, gli uffici territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

16.2 CONTROLLI IN LOCO

La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate ed un controllo in loco che può limitarsi al 5 % delle domande. Si precisa che il campione delle domande estratte per i controlli in loco finalizzati ad accertare l'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e riconversione del vigneto, rientra nel campione delle domande estratte per i controlli previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 paragrafo 17 b).

Conclusi i lavori ammessi a contributo e presentata la domanda di pagamento del saldo, tutti i beneficiari sono soggetti ad un controllo in loco, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno, eventualmente variata.

A conclusione del termine per la presentazione delle domande di pagamento a saldo e saldo e svincolo saranno estratte da parte dell'Area Settore Vegetale il 5% delle domande di pagamento a saldo e svincolo per le quali gli uffici territoriali dovranno eseguire il controllo in loco nel più breve tempo possibile al fine di verificare il rispetto del termine di fine lavori e la coerenza della documentazione fotografica allegata alla domanda di pagamento con quanto risultante dal controllo in loco. Al campione delle domande estratte verranno aggiunte le domande di pagamento a saldo (e saldo e svincolo) che sono state presentate entro i 5 giorni di ritardo, per le quali il controllo verrà eseguito il giorno successivo al termine di scadenza.

16.3 CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI

Gli interventi finanziati sono verificati a campione nell'arco dei 5 anni, in base ad un campione estratto da AGREA. Il controllo è finalizzato alla verifica del mantenimento dei vincoli assunti, ovvero che le superfici oggetto di intervento (sia vigneti che eventuali impianti irrigui realizzati) siano mantenuti come previsto nel successivo paragrafo 18 e che le superfici vitate finanziate non abbiano subito modifiche.

Le eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche del vigneto o alla titolarità della conduzione delle superfici vitate dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici territoriali competenti.

Restano ferme le previsioni fissate dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2021.

17. RECUPERI E PENALITÀ

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del Regolamento delegato n. 1149/2016 e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella **misura massima dell'80%**, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, <u>viene recuperato</u> l'importo pagato in relazione alla parte non attuata, secondo quanto riportato nel capoverso successivo.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e <u>ridotto del doppio della differenza</u>;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

<u>In caso di pagamento anticipato</u>, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, l'organismo pagatore Agrea procede all'incameramento completo della fidejussione (**110% del contributo anticipato**), secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato n. 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione n. 2022/128 e applica la penalità dell'<u>esclusione</u> dall'accesso all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i 3 anni successivi**.

In analogia con il punto precedente, l'organismo pagatore procede all'incameramento completo della cauzione anche nel caso di **rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario** dopo il ricevimento del pagamento anticipato e applica la penalità dell'<u>esclusione</u> dall'accesso all'intervento settoriale dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i 3 anni successivi**.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che, dopo aver percepito l'anticipo, non presentano affatto la domanda di saldo o la presentano oltre il 5° giorno successivo al termine stabilito per la sua presentazione.

Nel caso in cui <u>non sia stato erogato alcun pagamento anticipato</u>, vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 1 anno** i beneficiari che:

- a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- b. non hanno presentato affatto la domanda di pagamento a saldo;
- c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca.

Qualora i termini di cui al presente paragrafo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I **termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione** dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorrono** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

Le penalità di esclusione dall'intervento settoriale ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui al paragrafo successivo.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo:

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti	
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO	
200/	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO	
Scostamento > 20% e < del 50%	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))		
	L'aiuto non viene erogato	NO	
Scostamento >= al 50%	Se erogato Anticipo:	3 anni	
	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 dilli	
Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10%	NO	
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni	
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno	
ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)			
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO	

Agli aiuti concessi nell'ambito del presente intervento settoriale si applica anche l'art. 9 della L.R. n. 15/2021, che prevede, in caso di revoca delle provvidenze concesse, l'obbligo

della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

Qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica inoltre l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

18. VINCOLI

Le superfici vitate (sia vigneti, che impianti irrigui fissi o subirrigui) che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria vigente, sono soggette ai seguenti vincoli:

a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo finale dei contributi. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo finale.

La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare il mutamento di destinazione di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo quinquennale secondo le condizioni riportate all'art. 10 della Legge regionale n. 15 del 2021.

Il mancato rispetto del vincolo di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato, secondo le modalità definite dalla L.R. n. 15/2021, articolo 9.

Restano ferme le ulteriori previsioni fissate dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2021.

19. DEMARCAZIONE FRA PSR E RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final, ed in particolare a quanto previsto al capitolo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" paragrafo 2 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento", per cui le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito nello stesso Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.

In Regione Emilia - Romagna sono stati definiti i seguenti specifici meccanismi di demarcazione tra il PSR e l'intervento settoriale vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione dei vigneti:

a. <u>risultano escluse dal PSR le seguenti attività</u>: gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie ed il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti quali impianti irrigui o subirrigui su nuovi vigneti o vigneti esistenti, sovrainnesto, cambio forma di allevamento e/o delle strutture di sostegno di vigneti esistenti.

Gli investimenti richiesti a contributo sul presente bando possono accedere quindi solo all'intervento settoriale vitivinicolo "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" e non possono essere richiesti a contributo su altre Misure afferenti al PSR; è tuttavia fatta eccezione per l'operazione del PSR 6.1.01: Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori o misura analoga del PSN.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Per le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali si fa rinvio al Reg. (UE) n. 2021/2116 art. 3.

Il beneficiario deve notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite. L'ufficio istruttore provvede a valutare la documentazione fornita e a riconoscere o meno la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale con proprio atto formale.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non determina comunque la possibilità di concedere una proroga al termine ultimo per eseguire l'operazione.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Decreto Ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022, al Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento nonché da AGREA, e alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA STRUTTURA PREPOSTA ALL'ISTRUTTORIA E AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE Allegato A

Area competente	Responsabile del procedimento	Uffici preposti all'istruttoria
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza PEC: <u>STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</u>	Matteo Cavina	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) Tel 0523-399644 matteo.cavina@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza PEC: <u>STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</u>	Gianfranco Aloise	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza- Strada dei Mercati, 9B - 43126 Parma (PR) Tel. 0521 531010 E-mail: gianfranco.aloise@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia PEC: <u>STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</u>	Luciano Rotteglia	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia - Via Gualerzi n. 38/40 - 42124 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 407863 E-mail: <u>luciano.rotteglia@regione.emilia-romagna.it</u>
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia PEC: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Alberto Leporati	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia - Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO) Tel. 059 248639 E-mail: alberto.leporati@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara PEC: <u>STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</u>	Simone Bevilacqua	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna Tel. 0532/909829 E-mail: simone.bevilacqua@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara PEC: <u>STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</u>	Lucia Devenuto	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna Tel. 0542/655351 E-mail: lucia.devenuto@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini PEC: <u>STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</u>	Cinzia Levi	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini - Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544 280558 E-mail: cinzia.levi@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini PEC: STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sabrina Benvenuti	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini- Piazza G.B. Morgagni 2, 47121 Forlì (FC) Tel. 0543 454607 E-mail: sabrina.benvenuti@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini PEC STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Paolo Tampieri	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini - Via D. Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN) Tel. 0541 794733 E-mail: paolo.tampieri@regione.emilia-romagna.it
Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it	Marco Zilibotti	Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna (BO) Tel. 051 5274507 E-mail: marco.zilibotti@regione.emilia-romagna.it